

**"Regolamento per l'organizzazione e funzionamento dell'Ufficio del Garante per l'Infanzia e l'adolescenza ai sensi del 4° comma dell'articolo 10 della L.R. 7 febbraio 2011.n. 8"**

*Approvato con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 229 del 14 marzo 2018*

*Art. 1  
Finalità*

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 10 della L.R. 7 febbraio 2011, n. 8 "Istituzione del Garante regionale per l'Infanzia e l'adolescenza" e disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio del Garante.

*Art. 2  
Attività del Garante*

1. Il Garante, per la realizzazione degli interventi previsti dalla L.R. n.8/2011 o da altre leggi sovraordinate, in fase di prima costituzione dell'Ufficio e fino all'acquisizione dei mezzi e del personale idoneo per lo svolgimento delle proprie funzioni, si avvale delle strutture amministrative del Consiglio e adotta le seguenti procedure amministrative:

a) per la realizzazione di interventi che non comportano impegni di spesa adotta Decreti, previa istruttoria degli addetti all'Ufficio e del Capo Servizio. I decreti del Garante sono registrati in apposito Registro e pubblicati nel sito del Garante;

b) per la realizzazione di interventi che comportano impegni di spesa, si avvale delle procedure previste per gli organi consiliari;

c) per le segnalazioni adotta le procedure indicate nel documento approvato in sede di Conferenza Nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in data 18.01.2017 "Procedure di gestione delle segnalazioni da parte dei Garanti regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano".

2. Il Garante per lo svolgimento delle proprie funzioni utilizza il logo del Consiglio regionale della Sardegna con l'integrazione del testo "Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza".

*Art. 3  
Istituzione Registro di Protocollo*

1. Per l'esercizio delle attività amministrative del Garante e, in particolare, per la gestione delle segnalazioni di cui all'art.2 è istituito, presso il Protocollo Generale del Consiglio, una sezione dedicata all'Ufficio del Garante il cui accesso è riservato secondo le disposizioni vigenti in materia a tutela della privacy.

*Art.4*  
*Patrocini e consulenze*

1. Il Garante concede il patrocinio gratuito ad enti pubblici o soggetti privati diversi dalle persone fisiche, aventi sede in Sardegna e operanti nel territorio. Il patrocinio è diretto a sostenere le iniziative, le manifestazioni o le attività, non finalizzate al perseguimento di lucro, rientranti nelle materie di competenza del Garante.<sup>1</sup>
2. Il Garante può avvalersi di consulenze esterne secondo la normativa vigente in materia, le cui procedure sono espletate con il supporto del Servizio consiliare competente.

*Art. 5*  
*Norma finanziaria*

1. Per la copertura delle spese di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente Regolamento si fa fronte con gli stanziamenti di cui al capitolo 1.1.1.4-0087 ( Garante Infanzia) del Bilancio interno del Consiglio regionale.

*Art.6*  
*Norme finali*

1. Per quanto non espressamente previsto in questo Regolamento si rimanda alle norme di organizzazione interna del Consiglio Regionale.

---

<sup>1</sup> Comma così sostituito con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 237 del 19 aprile 2018.

Il presente Regolamento, ai sensi del comma 4 dell'articolo 10 della L.R. 7 febbraio 2011, n. 8, su richiesta del Garante per l'infanzia e per l'adolescenza, è approvato dall'Ufficio di Presidenza in data 14 marzo 2018.